



**Comune di  
Fucecchio**

---

# **Regolamento del Garante per la disabilità**

Approvato con deliberazione del Consiglio n° 67 del 17.11.2020

## INDICE

ART. 1 – Istituzione del Garante per la disabilità – Finalità.....	pag. 3
ART. 2 – Caratteristiche generali e candidati.....	pag. 3
ART. 3 – Ambito di azione del Garante.....	pag. 3
ART. 4 – Nomina e requisiti.....	pag. 3
ART. 5 – Incompatibilità.....	pag. 4
ART. 6 – Durata.....	pag. 4
ART. 7 – Trattamento economico.....	pag. 4
ART. 8 – Funzioni.....	pag. 4
ART. 9 – Promozione dei diritti e diffusione di una cultura inclusiva.....	pag. 5
ART. 10 – Attività a supporto dell’amministrazione comunale. Raccorda fra gli organi politici e uffici Comunali.....	pag. 5
ART. 11 – Attività di verifica e controllo.....	pag. 6
ART. 12 – Struttura di supporto.....	pag. 6
ART. 13 – Trasparenza, Privacy e tutela dei dati.....	pag. 7



## **Articolo 1**

### **Istituzione del Garante per la disabilità - Finalità**

1. Presso il Comune di Fucecchio è istituito il "*Garante per la disabilità*", di seguito denominato "Garante", con lo scopo di promuovere la piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, nonché l'integrazione e inclusione sociale delle stesse, supportando e stimolando l'Amministrazione per il superamento di tutti gli ostacoli che ne impediscono mobilità e piena inclusione sociale.

## **Articolo 2**

### **Caratteristiche generali e destinatari**

1. Il Garante è un organo uni-personale, che opera in piena autonomia politica e amministrativa, con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e/o funzionale.
2. L'incarico ha carattere "onorario" ed è quindi svolto a titolo gratuito.
3. Il Garante si pone come punto di riferimento delle persone con disabilità, ne persegue la piena integrazione e inclusione sociale e opera per la tutela dei diritti e degli interessi, individuali e collettivi, delle medesime.

## **Articolo 3**

### **Ambito di azione del Garante**

1. Il Garante esercita la sua attività nei confronti:
  - di tutti gli uffici dell'Amministrazione Comunale e delle sue articolazioni territoriali;
  - degli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dall'Amministrazione Comunale o comunque sottoposte al suo controllo o vigilanza;
  - dei Consorzi e società cui il Comune di Fucecchio, a qualsiasi titolo, partecipi;
  - di tutte le forme associative alle quali il Comune stesso abbia affidato direttamente o indirettamente la gestione dei pubblici servizi, nonché dei privati affidatari dei servizi comunali.
2. Anche nei confronti di soggetti diversi da quelli elencati al comma 1, il Garante può svolgere funzioni di informazione o segnalazione e di impulso.

## **Articolo 4**

### **Nomina e Requisiti**

1. Il Garante è nominato dal Sindaco con proprio provvedimento, ad esito di apposito avviso pubblico.
2. E' scelto nell'ambito di nominativi pervenuti tramite candidatura spontanea o proposti da associazioni/enti rappresentativi degli interessi dei disabili, che operano nel territorio comunale e che hanno tra i propri scopi sociali quello della tutela e promozione di tali interessi.
3. I candidati devono possedere una comprovata e documentata competenza, professionalità ed esperienza nell'ambito delle attività di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e di promozione dell'inclusione sociale delle stesse.

## **Articolo 5**

### **Incompatibilità**

1. Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione assunta con la nomina.

## **Articolo 6**

### **Durata**

1. L'incarico di Garante per la disabilità ha durata pari al mandato del Sindaco che l'ha nominato.
2. Il Sindaco può rimuovere il Garante dall'incarico in qualsiasi momento con proprio provvedimento formale, qualora lo stesso ponga in essere comportamenti non conformi alle leggi o al presente regolamento o non adempia come dovuto al proprio dovere, ovvero quando il suo comportamento danneggi l'immagine del Comune di Fucecchio.

## **Articolo 7**

### **Trattamento economico**

1. Il Garante opera a titolo volontario e non percepisce alcuna indennità o compenso.
2. Al Garante sono corrisposti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, preventivamente autorizzate dal Segretario Generale dell'Ente, sentito il Sindaco.

## **Articolo 8**

### **Funzioni**

1. Il Garante esercita le seguenti funzioni in materia di disabilità, dettagliate agli articoli successivi:
  - a) promozione dei diritti e diffusione di una cultura inclusiva;
  - b) supporto all'attività dell'Amministrazione comunale attraverso il raccordo fra organi politici e uffici amministrativi;
  - c) verifica e controllo nelle materie che afferiscono le disabilità nell'ambito delle competenze comunali.
2. Il Garante, inoltre, esercita tutte quelle funzioni propositive e consultive in materia di disabilità che l'Amministrazione Comunale decide di demandargli.

## **Articolo 9**

### **Promozione dei diritti e diffusione di una cultura inclusiva**

1. Il Garante promuove azioni informative e formative e forme di collaborazione inter-istituzionali quali:
  - a) ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sulla disabilità e dei relativi mezzi di tutela, allo scopo di aumentare l'informazione delle persone con disabilità e delle loro famiglie e di favorire la diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità nella cittadinanza e negli operatori pubblici e privati;
  - b) attività di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità, secondo i rispettivi ordinamenti di riferimento;
  - c) forme di collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità istituito ai sensi dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in particolare per ciò che riguarda la promozione della raccolta di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema;
  - d) forme di raccordo con Organismi di tutela verso la popolazione disabile presenti sul territorio;
  - e) forme di collaborazione con tutti gli enti istituzionali insistenti nel territorio comunale, al fine di favorire il miglioramento sia dei rapporti tra il cittadino disabile e le amministrazioni pubbliche sia dei servizi erogati da queste ultime.

## **Articolo 10**

### **Attività a supporto dell'Amministrazione comunale. Raccorda fra organi politici e uffici amministrativi**

1. Il Garante:
  - a) si rapporta con gli organi politici di vertice dell'Amministrazione comunale e con eventuali altri organi/organismi istituiti operanti in materia di disabilità nel territorio comunale ogni qual volta lo ritenga opportuno, al fine di programmare le proprie attività e svolgere al meglio le proprie funzioni.
  - b) collabora con l'Amministrazione Comunale al fine di concorrere al buon andamento, all'imparzialità, alla tempestività ed alla correttezza dell'attività amministrativa e, soprattutto, al fine di permettere alla medesima di adottare politiche efficaci per l'integrazione delle persone con disabilità e il miglioramento della qualità della vita loro e delle loro famiglie.
  - c) svolge la funzione di raccordo fra Amministrazione comunale e Uffici amministrativi;
  - d) relaziona agli organi politici dell'ente (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale) sulle attività e sulle iniziative intraprese o che intende intraprendere.
2. Per questo il Garante:
  - a) rivolge ai responsabili degli enti di cui al l'art. 3 comma 1 raccomandazioni e suggerimenti al fine di una migliore organizzazione dei servizi resi alle persone con disabilità;
  - b) collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta e alla elaborazione di dati relativi alle

persone con disabilità del Comune di Fucecchio;

- c) esprime pareri e formula proposte agli organi comunali in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, riguardanti i diritti delle persone con disabilità;
  - d) propone al Sindaco la sottoscrizione di protocolli di intesa o di accordi o la costituzione di reti tra pubblico, privato sociale e cittadini/e utili a migliorare le condizioni delle persone con disabilità, come pure la costituzione di tavoli tecnici con uffici periferici delle amministrazioni pubbliche statali o altre articolazioni amministrative regionali e provinciali interessate da attività di competenza, per la risoluzione di problematiche rilevate;
  - e) vigila sull'esistenza di barriere architettoniche nel territorio comunale, richiedendo l'eliminazione di quelle esistenti;
  - f) informa gli uffici competenti sulle eventuali problematiche di mobilità e accessibilità, rilevate in autonomia durante l'attività di vigilanza o su segnalazione;
  - g) collabora, nei limiti delle proprie competenze, con gli uffici comunali competenti, alla stesura degli strumenti urbanistici;
3. Il Garante interagisce, per quanto di competenza, con il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, fornendo e ottenendo informazioni utili alle rispettive attività.

## **Articolo 11**

### **Attività di verifica e controllo**

1. Nell'esercizio delle funzioni assegnate, il Garante può:
  - a) accedere agli Uffici e Servizi del Comune e dei soggetti di cui all'art. 3 comma 1 (inclusa la Società della Salute) e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico sotto il profilo dell'assenza delle barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale, nonché intellettuale-relazionale;
  - b) richiedere per scritto, agli Uffici e Servizi di cui al precedente punto a), notizie e chiarimenti sullo stato delle procedure di interesse, consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento ed acquisire tutte le informazioni disponibili sullo stesso, salvo il rispetto della normativa sul trattamento di dati sensibili; gli uffici interessati dalla richiesta sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, salvo diversa disposizione regolamentare;

## **Articolo 12**

### **Struttura di supporto**

1. Per lo svolgimento dei compiti e funzioni di cui al presente disciplinare e per le funzioni di segreteria, il Garante è assistito dagli uffici che, nell'ambito dell'organizzazione strutturale dell'Ente, sono chiamati ad occuparsi di barriere Architettoniche, Accessibilità e Tutela delle persone con disabilità o da altro Ufficio di volta in volta individuato dal Segretario Generale, senza alcun aggravio della spesa pubblica locale.

**Trasparenza, Privacy e tutela dei dati**

1. Nel rispetto della normativa sulla privacy, il Garante redige una relazione annuale per informare l'Amministrazione Comunale e la cittadinanza delle iniziative intraprese e dei risultati ottenuti. Della relazione annuale verrà data ampia pubblicità.
2. Ai fini della stesura della suddetta relazione, il Garante provvede alla tenuta e conservazione di un registro che, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy e sul trattamento e protezione dei dati, riporta gli atti e le iniziative intraprese durante il proprio incarico.
3. Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale sui fatti e le informazioni di cui venga a conoscenza in ragione del proprio incarico che deve, comunque, essere svolto nel rispetto della normativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 in attuazione del Regolamento EU 679/2016.